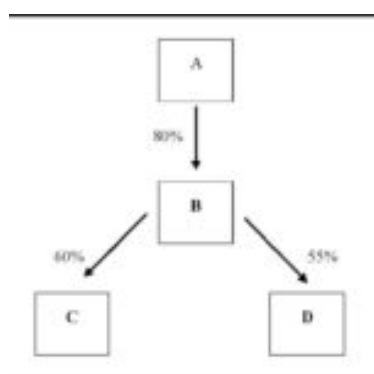


Costituzione del Gruppo IVA: pronto il modello da usare per l'esercizio dell'opzione per la costituzione



In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019

Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che scelgono di diventare un *unico soggetto passivo* (denominato *Gruppo IVA*). Per esercitare l'opzione i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione. I soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all'atto dell'opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5). **L'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto.** Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo

non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all'estero.

Il [modello](#) è utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-*bis*) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'IVA.

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

- le opzioni contabili, per l'esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 *bis*;
- l'inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l'ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
- il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti (art. 70-*septies*, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
- la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
- la revoca dell'opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-*novies*, comma 1);
- la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-*decies*, comma 4).

Quando presentare il modello – Esercizio dell'opzione o della revoca

Il modello può essere presentato:

- dal 1° gennaio al 30 settembre. In questo caso l'opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre. In questo caso l'opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-*quater*, comma 3; art. 70-*novies*, comma 2).

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018](#), recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.09.2018 su www.agenziaent

Documentazione

Commenti

[Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA di Marco Peirolo](#)

Legislazione

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

[Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018](#): «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-*duodecies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell'interpello "probatorio"

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell'interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*